

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (Creazione della base legale per lo stanziamento di un credito quadriennale a favore del risanamento fonico)

del 24 gennaio 2011

Il capitolo 5 del *Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente* spiega l'importanza degli investimenti da effettuare per combattere l'inquinamento fonico in Ticino. In particolare il Cantone deve prevedere nei prossimi anni degli importanti investimenti in questo ambito, al fine di risolvere i problemi della popolazione esposta ad eccessivo inquinamento fonico. Tuttavia la base legale attuale risulta carente e mancano importi a tale scopo nel *Piano finanziario 2012-2014*: ricordiamo che il termine federale per il risanamento è il 2018 (è stato posticipato dal 2014 al 2018) e che ovviamente occorre fare in fretta per rispettarlo e soprattutto per risolvere i problemi della popolazione esposta a rumori eccessivi.

La presente iniziativa elaborata vuole pertanto colmare tali lacune e stimolare il Consiglio di Stato a proporre un credito quadro per affrontare gli investimenti in questo ambito. I Comuni devono essere chiamati a partecipare agli investimenti, viste le difficoltà finanziarie del Cantone nel periodo 2012-2014 e visto che ne beneficeranno direttamente i loro cittadini.

Riportiamo alcuni stralci del capitolo 5 del *Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente*, che indicano le due misure che richiedono grossi investimenti in questo ambito: la prima per 22.5 milioni di franchi e la seconda per 43 milioni di franchi. Le altre misure del capitolo 5 non sono quantificate.

«5|8 Piano d'intervento e risanamento fonico delle strade cantonali e comunali

Con la modifica dell'OIF, entrata in vigore il 1.10.2004, i termini per il risanamento fonico delle strade cantonali e comunali sono stati posticipati al 2018. I tempi d'attuazione degli interventi su questo tipo di strade sono alquanto lunghi poiché spesso vincolato a quanto pianificato nei Piani regionali dei trasporti (PRT). Occorre comunque non perdere tempo in quanto la rete delle strade cantonali e comunali è estesa e già la fase di valutazione preliminare si rivela sovente laboriosa. Le stime degli investimenti necessari confermano che molte strade provocano immissioni eccessive, dato che finora le risorse hanno permesso di risanare solo poche strade cantonali e comunali. Riguardo ai costi occorre segnalare l'esistenza dei cosiddetti accordi programmatici che riguardano i risanamenti delle «altre strade» e vengono stilati in genere ogni 4 anni con la Confederazione. Essi contengono in concreto i tratti stradali da risanare nel periodo considerato ed i relativi sussidi federali assegnati in base ad una determinata percentuale (20–25%), che il Cantone riceve in anticipo ratealmente. Gli investimenti indicati, che concernono le strade cantonali e comunali, sono intese al netto dei contributi versati dalla Confederazione e consistono negli interventi sulle strade (p.es. asfalto fonoassorbenti) e ai loro lati (p.es. ripari fonici). Come per la misura 5|11, i costi indicati andranno ancora suddivisi tra i comuni e il Cantone secondo una chiave di riparto da definire di caso in caso. La misura consiste nell'allestimento di studi preliminari per una valutazione globale degli interventi di risanamento della rete stradale con definizione delle priorità e nella pianificazione degli interventi e dei costi, in modo da permettere un'esecuzione attendibile e conforme ai termini previsti dall'OIF. L'Ufficio della prevenzione dei rumori e la Divisione delle costruzioni realizzano gli interventi alla fonte (ad esempio asfalti a bassa emissività fonica), sulla linea di propagazione (ripari fonici) e sugli edifici (finestre fonoisolanti). Per la maggior parte delle strade cantonali e comunali gli interventi si ridurranno però alla sostituzione delle finestre descritti nella misura 5|11 a pag. 91. Come per la misura 5|11, i costi indicati, che sono comprensivi degli studi preliminari, della progettazione e dell'esecuzione degli interventi

(escluse le finestre) andranno ancora suddivisi tra i comuni e il Cantone secondo una chiave di riparto da definire di caso in caso. Gli interventi sono da coordinare con le misure ambientali previste nei Piani regionali dei trasporti (schede **M2–M5** del Piano direttore) e nei rispettivi Piani di risanamento dell'aria. Sono inoltre da raggiungere gli obiettivi fissati periodicamente negli accordi programmatici stipulati con la Confederazione per i risanamenti delle altre strade.

5|11 Installazione di finestre fonoisolanti

L'installazione delle finestre fonoisolanti rappresenta il provvedimento di ripiego laddove gli altri provvedimenti (alla fonte o sulla linea di propagazione), per far rientrare un impianto entro i valori limite d'esposizione, non sono proponibili in virtù di un interesse pubblico preponderante o per la non proporzionalità e sostenibilità degli stessi. È il caso per esempio lungo gli impianti di trasporto importanti (strade, ferrovie). La sostituzione dei serramenti con finestre fonoisolanti negli edifici esposti a rumore eccessivo è da eseguire soprattutto nelle zone colpite da rumori eccessivi lungo le strade nazionali, cantonali e comunali come pure lungo la ferrovia. L'attuazione non è semplice anche perché i Piani regionali dei trasporti potrebbero modificare sostanzialmente i flussi di traffico e quindi il rumore. Per la ferrovia si veda alla misura 5|12 a pag. 92.

Il ruolo dell'UPR consiste nel coordinare e definire le modalità d'intervento che possono essere attuate nei vari casi specifici, come pure elaborare, per le strade cantonali e comunali, i relativi progetti fonici e prepararli per la pubblicazione. Anche l'esecuzione dei lavori per le strade cantonali ed in parte per quelli comunali deve essere gestita dal Cantone sull'esempio di quelli per le ferrovie. I costi indicati per l'installazione delle finestre costituiscono una stima di prima approssimazione basata sugli edifici esposti a immissioni superiori ai valori d'allarme lungo le strade cantonali e comunali, assumendo una decina di finestre per edificio, un costo complessivo di fr. 2500.– per ogni finestra e un contributo della Confederazione di fr. 400.– per ogni finestra. I costi indicati andranno ancora suddivisi tra i comuni e il Cantone secondo una chiave di riparto da definire di volta in volta. A questi si aggiungono i costi gestionali amministrativi per l'esecuzione delle finestre».

Testo proposto

I.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 13a (nuovo)

¹Il Cantone, in base agli obiettivi fissati nel Rapporto sulla protezione dell'ambiente, promuove entro il 2018 il risanamento fonico, in particolare lungo le strade cantonali, comunali e le vie ferrate.

²I provvedimenti di prevenzione e risanamento previsti dalla presente legge sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo. I Comuni cofinanziano le misure del credito quadro in ragione dell'interessenza e della loro forza finanziaria, sino ad un massimo del 50%.

³La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

⁴Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Per il Gruppo PS:

Raoul Ghisletta

Bertoli - Canevascini - Carobbio

Corti - Lepori - Mariolini